

Codice A1606C

D.D. 7 ottobre 2025, n. 732

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. San Didero (TO) e Bruzolo (TO) - Intervento: Opere in variante al Progetto Esecutivo di "Rilocalizzazione dell'autoporto di Susa" approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 732/A1606C/2025

DEL 07/10/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. San Didero (TO) e Bruzolo (TO) – Intervento: Opere in variante al Progetto Esecutivo di “Rilocalizzazione dell’autoporto di Susa” approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla Società TELT sas volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa

proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino;

preso atto che è stata richiesta, da parte della Soprintendenza, ulteriore documentazione integrativa al fine di consentire l'esame dell'istanza e la formazione del parere previsto,

atteso che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta,

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione

dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GROS/543/2025A/A1600A

*Rif. n. 65949/A1606C del 28/04/2025
66001/A1606C del 28/04/2025
101102/A1606C del 03/07/2025*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: San Didero (TO); Bruzolo (TO)
Intervento: Opere in variante al Progetto Esecutivo di "Rilocalizzazione dell'autoporto di Susa" approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020
Istanza: TELT sas

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, in data 28/04/2025, con nota prot. 1305 del 24/06/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 03/07/2025,

considerato che l'intervento previsto, nel suo complesso, consiste nella realizzazione delle seguenti opere in variante al Progetto Esecutivo di "Rilocalizzazione dell'autoporto di Susa" approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020:

- realizzazione della nuova opera in cemento armato denominata "scavalco buche giunti elettrodotto Terna HVDC Italia-Francia";
- modifica delle piste di accesso a scopo di manutenzione;
- modifica dimensionale (ampliamento) e allineamento del fabbricato denominato "fabbricato CE 2 – cabina elettrica";
- modifica in altezza del traliccio radio da 20 a 42 metri, per miglioramento segnale,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c), g) e h) del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere in oggetto costituiscono varianti al progetto di rilocalizzazione dell'autoporto di Susa per il quale, nella sua totalità, era già stata accertata la compatibilità paesaggistica attraverso l'iter di approvazione del progetto definitivo di cui alla Delibera CIPE 19/2015 e di approvazione del Progetto Esecutivo (DVA n.10 del 14 febbraio 2020),

constatato dalla documentazione progettuale che le opere in progetto, così come anche dichiarato all'interno della relazione paesaggistica, riguardano varianti ad opere già previste che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, non alterano l'impatto complessivo dell'autoporto nel contesto paesaggistico della località,

rilevato dalla relazione paesaggistica che l'incremento in altezza fino a 42 m del traliccio radio risulta necessario *"per estendere il numero di canali in quanto l'impianto non è solo esclusivamente legato all'esercizio del sedime della A32 al quale sono dedicati n. 2 canali, ma garantisce anche la copertura della Polizia Stradale con n. 2 canali, dei Vigili del Fuoco con n. 2 canali e dell'Unità di Crisi con n. 6 canali"*,

rilevato altresì che le scelte cromatiche delle strutture e gli impianti vegetazionali di mitigazione non variano rispetto a quanto previsto dal parere di competenza SABAP rif. MIC_SABAPTO|05/07/2024|0013221-P,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza autorizzazione paesaggistica 24042025.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_RE_3350_C_Relazione Paesaggistica-signed.pdf
3	<i>Elaborato grafico – Corografia</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3351_C_Corografia-signed.pdf
4	<i>Elaborato grafico – Carta dei vincoli</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3352_C_Carta dei vincoli-signed.pdf
5	<i>Elaborato grafico – Planimetria di progetto</i>	1_02C_C16167_NVA0_RG_V_GC_PL_0111_0 - Planimetria di progetto-signed.pdf
6	<i>Elaborato grafico – Scavalco buca giunti n. 42 - Progetto</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3353_C_Scavalco buca giunti e piste di manutenzione-signed.pdf
7	<i>Elaborato grafico – Fabbricato CE 2 – cabina elettrica e traliccio radio – Variante</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3354_C_Cabina elettrica-signed.pdf
8	<i>Elaborato grafico – Carta dell'uso del suolo</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3355_C_Carta dell'uso del suolo-signed.pdf
9	<i>Elaborato grafico – Carta delle componenti strutturali del paesaggio</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3356_C_Carta componenti strutturali del paesaggio-signed.pdf
10	<i>Elaborato grafico – Carta degli elementi visuali e percettivi</i>	02C_C16167_OOA0_OG_V_GN_PL_3357_C_Carta elementi visuali e percettivi-signed.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO

TORINO, (data pec)

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

p.c. Alla Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

AMBITO E SETTORE:	PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni paesaggistici / Tutela beni archeologici
DESCRIZIONE:	San Didero, Bruzolo - (TO) Opere in variante al Progetto Esecutivo di Rilocalizzazione dell'autoporto di Susa approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 17/07/2025 (vs. prot. 108669 del 17/07/2025) protocollo entrata richiesta n. 15211 del 18/07/2025 data di arrivo richiesta 17/07/2025 (vs. prot. 108671 del 17/07/2025) protocollo entrata richiesta n. 15212 del 18/07/2025 ns. nota prot. n. 15263 del 18/07/2025 data di arrivo richiesta 21/07/2025 (vs. prot. 00108669 del 17/07/2025) protocollo entrata richiesta n. 15442 del 22/07/2025 ns. nota prot. n. 17321 del 13/08/2025 data di arrivo richiesta 21/08/2025 (vs. prot. 123335 del 21/08/2025) protocollo entrata richiesta n. 17741 del 21/08/2025 data di arrivo richiesta 21/07/2025 – prot.1761.TELT_PEC_OUT.1608.PROD.25 (TELTSas) protocollo entrata richiesta n. 20008 del 22/09/2025 ns. nota prot. n. 20344 DEL 24/09/2025 data arrivo integrazioni 24/09/2025 – prot. 1777.TELT_PEC_OUT.1618.PROD.25 del 24/09/2025 (TELTSas) protocollo entrata integrazioni n. 20442 del 25/09/2025
RICHIEDENTE:	TELTSas – Privato
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D.LGS. 42/2004)
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO:	Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte;

Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142, comma 1, lettera c), g) e h), del D.Lgs. 42/2004;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

considerato che l'intervento previsto, nel suo complesso, consiste nella realizzazione delle seguenti opere in variante al Progetto Esecutivo (PE) di "Rilocalizzazione dell'autoporto di Susa" approvato con DVA n.10 del 14 febbraio 2020: realizzazione della nuova opera in cemento armato denominata "scavalco buche giunti elettrodotto TERNA HVDC Italia-Francia"; modifica delle piste di accesso a scopo di manutenzione; modifica dimensionale (ampliamento) e allineamento del fabbricato denominato "fabbricato CE 2 – cabina elettrica"; modifica in altezza del traliccio radio da 20 a 42 metri, per miglioramento segnale;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

vista la "Carta degli elementi visuali e percettivi" e la presenza di punti di vista di interesse culturale, quali la Chiesa Parrocchiale di San Didero e il Castello di San Giorio (individuati dal PPR come "Elementi caratterizzanti di



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>

rilevanza paesaggistica” nell’ambito delle componenti percettivo-identitarie) e la Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Bruzolo le cui visuali possono essere interferite dalla nuova struttura;

considerato il raddoppio in altezza del traliccio radio originariamente previsto e la sua collocazione più esterna all’area dell’autoporto e presumibilmente meno mitigata dai fabbricati e potenzialmente visibile dalla S.S. 25 e dalla A32 Torino-Bardonecchia, come evidenziato in Relazione paesaggistica;

Valutate le integrazioni trasmesse a riscontro della nota della Scrivente, prot. n. 17321 del 13/08/2025;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esclusivamente dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento proposto a condizione che:

- Per il traliccio radio siano adottate soluzioni cromatiche in continuità con l’insieme del sistema di illuminazione previsto in progetto (pali e torri faro);
- Per gli impianti da inserirsi sul traliccio radio vengano adottate soluzioni tecnologiche di minimo impatto, collocate il più possibile in aderenza alla struttura e cromaticamente coerenti con la stessa, privilegiando la gamma dei grigi.

Per quanto attiene la tutela e la prevenzione del rischio archeologico di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., considerato che nell’area individuata per la ricollocazione dell’autoporto gli accertamenti archeologici preliminari si sono conclusi e che l’indagine preventiva non ha esitato il rinvenimento di strutture e/o livelli di interesse archeologico come esplicitato nella ns nota prot. 2859 del 17/02/2022, così come richiamato nella nota prot. n. del 24/04/2023 nell’ambito della procedura riferita alla Legge Obiettivo n. 443/2001 -D.Lgs. 163/2006, art.185;

si ritiene che le opere previste in variante non comportino una rivalutazione del rischio archeologico dell’area interessata nè richiedano ulteriori approfondimenti nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.41 c.4 del D.Lgs. 36/2023, già art. 25 D.Lgs. 50/2016, già conclusa secondo le prescrizioni della scrivente Soprintendenza.

si esprime pertanto parere favorevole alle opere in variante e si rammenta comunque sin da ora che qualora durante le operazioni di scavo o movimento terra si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand’anche dubbi, sarà necessario sospendere i lavori e darne immediata comunicazione a questo Ufficio, ai sensi dell’art.90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in attesa che lo stesso possa predisporre un sopralluogo e impartire le adeguate disposizioni a salvaguardia e conservazione di quanto eventualmente rinvenuto.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l’osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.

Si fa presente all’Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l’autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Le Responsabili dell’Istruttoria

arch. Daniela SALA / dott.ssa Deborah ROCCHIETTI / dott.ssa Luisa FERRERO / geom. Rosaria DEMMA
(TEL. 011/5220403 – daniela.sala@cultura.gov.it - deborah.rocchietti@cultura.gov.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC:sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>